ALLE AZIENDE CLIENTI
LORO INDIRIZZI

Bologna, 23 gennaio 2024

Circolare n. 02/2024

LEGGE DI BILANCIO 2024: LE DISPOSIZIONI PER IL LAVORO.

Il presente documento non costituisce parere professionale ed il relativo contenuto ha esclusivamente carattere informativo.

È stata pubblicata sul S.O. n. 40 alla G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023 la L. 30 dicembre 2023, n. 213, Legge di Bilancio 2024: di seguito si sintetizzano le principali misure di interesse per la generalità dei datori di lavoro privati.

ESONERO CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE (COMMA 15)

Viene confermata anche per il 2024 la riduzione del cuneo fiscale, mediante esonero dei contributi Ivs a carico del lavoratore.

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero di **6 punti percentuali**, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali Ivs a carico del lavoratore.

L'esonero è riconosciuto a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima.

L'esonero è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

FRANCHIGIA DI ESENZIONE "FRINGE BENEFIT" (COMMI 16 E 17)

Viene innalzata, limitatamente al periodo d'imposta 2024 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, Tuir, la soglia di esenzione relativa ai fringe benefit.

Nel 2024 non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di **1.000 euro**, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il limite è elevato a **2.000 euro** per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati.

I datori di lavoro sono tenuti a informare le rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti, del riconoscimento dei fringe benefit.

HARVARD S.R.L. - 40123 Bologna - Viale Carlo Pepoli, 82/A – Tel.: 051 6140300 – 6140486 – Fax 051 6140454
www.harvardpaghe.com - info@harvardpaghe.com - Capitale Sociale € 50.000 i.v.- R.E.A.Bo N. 288755 -Reg .Imp. Bo- Cod. Fisc. - P. IVA 03416770372

DETASSAZIONE PREMI PRODUTTIVITÀ (COMMA 18)

Viene confermata, sempre in via sperimentale e non strutturale, la riduzione dell'aliquota per i premi di produttività (articolo 1, comma 182, L. 208/2015): per i premi e le somme erogati nell'anno 2024 l'aliquota dell'imposta sostitutiva è ridotta al 5% (in luogo dell'ordinario 10%).

Vengono inoltre confermati gli altri limiti:

- l'importo massimo detassabile è pari ad € 3.000,00 elevato ad € 4.000,00 nel caso in cui i lavoratori siano coinvolti nell'organizzazione del lavoro;
- il reddito da lavoro dell'anno precedente deve essere non superiore ad € 80.000,00.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE TURISMO (COMMI 21-24)

Viene confermato, sempre in via temporanea, il trattamento integrativo speciale per il settore turismo.

Per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5, L. 287/1991, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. 66/2003, effettuate nei giorni festivi.

Sono destinatari della misura i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a 40.000 euro.

Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale turismo su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023. Le somme erogate sono indicate nella CU e il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale (articolo 17, D.Lgs. 241/1997).

CONTROLLI LAVORO DOMESTICO (COMMI 60-62)

Al fine di contrastare l'evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico, l'Agenzia delle entrate e l'Inps, con modalità definite d'intesa tra loro, realizzano la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali avanzate.

Per favorire l'adempimento spontaneo, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisiti e li utilizza, altresì, per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie.

L'Agenzia delle entrate e l'Inps effettuano attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, e realizzano interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

COMPENSAZIONE CREDITI INPS E INAIL (COMMI 94-98)

A decorrere dal 1° luglio 2024, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL

HARVARD S.R.L. - 40123 Bologna - Viale Carlo Pepoli, 82/A – Tel.: 051 6140300 – 6140486 – Fax 051 6140454
www.harvardpaghe.com - info@harvardpaghe.com - Capitale Sociale € 50.000 i.v.- R.E.A.Bo N. 288755 -Reg .Imp. Bo- Cod. Fisc. - P. IVA 03416770372

potranno essere compensati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, secondo modalità tecniche definite con provvedimento del Direttore della stessa.

In particolare, il comma 97 della Legge di Bilancio dispone che:

A) qualsiasi importo maturato a titolo di contributi nei confronti dell'INPS può essere compensato dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
B) la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell'INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

INDENNITÀ CONGEDO PARENTALE (COMMA 179)

L'indennità per il congedo parentale è elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di 2 mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80% della retribuzione, nel limite massimo di un mese, e alla misura del 60% della retribuzione, nel limite massimo di un ulteriore mese, quest'ultima a sua volta elevata all'80% per il solo anno 2024.

L'articolo 34, comma 1, D.Lgs. 151/2001, come modificato dal comma 179 in commento, si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del medesimo D.Lgs. 151/2001, successivamente al 31 dicembre 2023.

ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI (COMMI 180-182)

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile.

L'esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di 2 figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

ESONERO CONTRIBUTIVO DONNE VITTIME DI VIOLENZA (COMMI 191-193)

Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del c.d. Reddito di libertà (articolo 105-bis, D.L. 34/2020) al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'Inail, nella misura del 100%, nel limite

HARVARD S.R.L. - 40123 Bologna - Viale Carlo Pepoli, 82/A – Tel.: 051 6140300 – 6140486 – Fax 051 6140454
www.harvardpaghe.com - info@harvardpaghe.com - Capitale Sociale € 50.000 i.v.- R.E.A.Bo N. 288755 -Reg .Imp. Bo- Cod. Fisc. - P. IVA 03416770372

massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, nel limite delle risorse stanziate.
Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero spetta per 12 mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di 24 mesi dalla data dell'assunzione.
In sede di prima applicazione, la previsione si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

PERMESSI DI SOGGIORNO PER CRISI UCRAINA (COMMI 395 e 396)

I permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2023, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2024, ma perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione Europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.
Tali permessi di soggiorno possono essere convertiti, a richiesta dell'interessato, in permessi di soggiorno per lavoro, per l'attività effettivamente svolta, e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, D.Lgs. 286/1998.

La Società resta a disposizione dei Sigg. Clienti per qualsiasi approfondimento o chiarimento in ordine alle materie oggetto della presente circolare.

HARVARD S.r.l.

HARVARD S.R.L. - 40123 Bologna - Viale Carlo Pepoli, 82/A – Tel.: 051 6140300 – 6140486 – Fax 051 6140454
www.harvardpaghe.com - info@harvardpaghe.com - Capitale Sociale € 50.000 i.v.- R.E.A.Bo N. 288755 -Reg .Imp. Bo- Cod. Fisc. - P. IVA 03416770372